

Modalità operative per la determinazione del valore parametrico dei cespiti in relazione ai casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore

Premessa

Il presente documento illustra le modalità operative per la determinazione del valore parametrico dei cespiti nei casi in cui trovano applicazione i criteri di valutazione parametrica di cui all'articolo 23 della RTDG.

La **Sezione I** del documento illustra le modalità di verifica delle condizioni previste dalla RTDG per l'attivazione dei meccanismi di rivalutazione delle RAB disallineate rispetto alle medie di settore.

La **Sezione II** del documento illustra le modalità di determinazione del valore parametrico delle immobilizzazioni nette ai fini del confronto VIR-RAB.

La **Sezione III** del documento indica gli aggiustamenti che devono essere effettuati a partire dal valore parametrico determinato ai fini del confronto VIR-RAB per la stima dei valori tariffari.


Sezione I – Verifica delle condizioni di applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, della RTDG

L’articolo 22, comma 1, della RTDG prevede che la rivalutazione del valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore sia effettuata qualora il valore effettivo delle immobilizzazioni lorde di località per metro di rete risulti inferiore del 25% rispetto al valore unitario per metro di rete determinato in via parametrica secondo la formula riportata all’articolo 23 della RTDG.

Come evidenziato nei *Chiarimenti dell’Autorità relativi all’applicazione della RTDG* pubblicati in data 13 marzo 2015 le disposizioni sulle rivalutazioni delle RAB disallineate rispetto alle medie di settore di cui all’articolo 22 della RTDG non si applicano nei casi in cui la tariffa di riferimento sia stata determinata sulla base del valore della quota parte del vincolo calcolato per l’anno termico 2007-2008 a copertura dei costi di capitale, corretto per le variazioni relative all’anno 2007, al netto dei costi di capitale relativi ai cespiti centralizzati ed effettuando una decurtazione a *forfait* del 10% sul risultato così ottenuto, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 7, comma 6, della RTDG 2009-2012 (Allegato A alla deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificato e integrato).

Nei casi in cui invece la tariffa di riferimento sia stata determinata d’ufficio applicando le disposizioni dell’articolo 7, comma 6bis, della RTDG 2009-2012, che disciplina i casi di indisponibilità del vincolo per l’anno termico 2007-2008, trovano applicazione le disposizioni relative al trattamento di casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore¹.

Figura 1




Valore parametrico unitario delle immobilizzazioni lorde

L’articolo 23, comma 1, della RTDG definisce il valore parametrico unitario delle immobilizzazioni lorde di località per i servizi di distribuzione e misura del gas. In particolare, il valore parametrico dell’immobilizzato lordo per metro di rete per ciascuna località è definito in funzione della densità, espressa in punti di riconsegna per metro di rete, dell’altitudine della località e del numero di punti di riconsegna della località.

¹ L’informazione relativa all’applicazione in una località delle tariffe d’ufficio è resa disponibile nell’area riservata alle stazioni appaltanti all’interno della sezione del sito internet dell’Autorità, nell’ambito dei dati aggregati.

Figura 2



Nel caso generale in cui le stazioni appaltanti dispongano della stratificazione del VRN con riferimento alla quota parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso e della restante quota parte, i valori fisici da applicare sono riferiti all'intera località.

Le stazioni appaltanti possono utilizzare per il calcolo del valore parametrico unitario i dati fisici riportati nella sezione *QL11 – Dati fisici per test parametrico* della *Piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti* (di seguito: *Piattaforma informatica*), le cui modalità di compilazione sono illustrate nel relativo *Manuale d'uso* pubblicato nella sezione "Gare distribuzione" del sito internet dell'Autorità.

In particolare, i punti di riconsegna (pdr) serviti e la lunghezza delle reti coincidono con i valori inseriti nei rispettivi campi all'interno della maschera "VIR", considerando il perimetro dell'intera rete (sia la quota parte di proprietà del gestore soggetta a trasferimento a titolo oneroso, sia la quota di proprietà degli Enti locali concedenti o di società patrimoniali delle reti).

Tali dati fisici devono essere riferiti alla medesima data, tipicamente il 31 dicembre, a cui è riferito il valore dell'*IML effettivo* da confrontare con il valore parametrico.

L'altitudine da considerare, espressa in metri, è quella relativa al Comune cui appartiene la località calcolata in corrispondenza della casa comunale (municipio), sulla base delle fonti Istat più recenti disponibili.

Come evidenziato nei *Chiarimenti dell'Autorità relativi all'applicazione della RTDG* pubblicati in data 13 marzo 2015, il valore parametrico unitario delle immobilizzazioni lorde di località di cui all'articolo 23 della RTDG è espresso a prezzi dell'anno 2012. Tale valore deve pertanto essere opportunamente rivalutato con il deflatore degli investimenti fissi lordi, al fine di renderlo

confrontabile con il valore effettivo delle immobilizzazioni lorde di località per metro di rete. Di seguito si riporta il valore del deflatore degli investimenti fissi lordi, riferito all'anno 2012, con anno base rispettivamente 2015 (*IFL 2015=1*), 2016 (*IFL 2016=1*) e 2017 (*IFL 2017=1*), corrispondenti agli anni di applicazione tariffaria 2016, 2017 e 2018.

I successivi aggiornamenti del deflatore verranno pubblicati nelle *Istruzioni per la compilazione* delle raccolte dati *RAB gas* per la determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale e di gas diversi dal gas naturale.

Tabella 1 – Deflatore da utilizzare per l'aggiornamento del valore parametrico

	Anno base		
	2015	2016	2017
Valore deflatore riferito al 2012	1,017	1,020	1,020

A seguito della rivalutazione del valore \bar{Y} si otterrà il valore parametrico unitario espresso a prezzi omogenei rispetto al valore dell'*IML effettivo unitario*. Di seguito si indicherà tale valore parametrico rivalutato con il simbolo \bar{Y}_{riv} .

Valore effettivo unitario delle immobilizzazioni lorde

In relazione al valore dell'*IML effettivo*, si segnala che i valori resi disponibili dal gestore del servizio nella località devono essere confrontati con i valori resi disponibili dall'Autorità, al fine di evidenziare potenziali anomalie. Come noto, l'Autorità rende disponibile alle stazioni appaltanti nell'area dedicata presente nella sezione "*Gare distribuzione gas*" i dati relativi al valore degli *asset* risultante al 31 dicembre di ciascun anno preso a riferimento per le determinazioni tariffarie.

In merito, si ricorda che nel mese di aprile 2018 l'Autorità ha reso disponibili alle stazioni appaltanti i dati relativi al valore degli *asset* risultante al 31 dicembre 2016, espresso a prezzi 2017, a seguito dell'emanazione della deliberazione 29 marzo 2018, 177/2018/R/GAS, con la quale sono state determinate le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2018, e i dati relativi al valore degli *asset* risultante al 31 dicembre 2015, espresso a prezzi 2016, a seguito dell'emanazione della deliberazione 15 marzo 2018, 149/2018/R/GAS, come successivamente modificata con la deliberazione 5 aprile 2018, 209/2018/R/GAS, con la quale sono state determinate le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017.

Sono, in particolare, resi disponibili:

- i dati aggregati senza distinzione per soggetto proprietario, per tutte le località;
- quota parte di proprietà del gestore soggetta a trasferimento a titolo oneroso, per le località per le quali il medesimo gestore ha fornito tale dettaglio.

Ai fini del confronto con il valore parametrico, il valore dell'*IML effettivo* deve essere rapportato ai metri di rete già utilizzati per il calcolo del valore parametrico unitario, ottenendo il valore *IML_eff_unit*.

Anni di riferimento per il confronto tra IML effettivo e IML parametrico

Nel caso generale in cui le verifiche degli scostamenti VIR-RAB siano effettuate prendendo a riferimento un valore di VIR determinato in base alle consistenze dell'**anno 2016**, rivalutato a prezzi dell'anno 2017 (*IFL 2017=1*) e assumendo il 2018 come anno di presentazione delle verifiche dello scostamento, ai fini della verifica delle condizioni di applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della RTDG devono essere considerati i seguenti valori:

- i parametri di cui all'articolo 23, comma 1, della RTDG dovranno essere rivalutati assumendo il valore del deflatore degli investimenti fissi lordi riferito al 2012 in base 2017 (*IFL 2017=1*);
- il valore dell'*IML effettivo* dovrà essere espresso a prezzi dell'anno 2017 (*IFL 2017=1*) e la data di riferimento della consistenza degli *asset* dovrà essere quella al 31 dicembre 2016²;
- i dati fisici da utilizzare nella formula di cui all'articolo 23, comma 1 della RTDG dovranno essere quelli al 31 dicembre 2016.

² Se il gestore ha fornito tale dettaglio, il valore dell'*IML effettivo* riferito alla quota parte di proprietà del gestore soggetta a trasferimento a titolo oneroso, è direttamente fruibile nell'area riservata alle stazioni appaltanti all'interno della sezione del sito internet dell'Autorità in cui viene pubblicato il valore degli *asset* risultante al 31 dicembre 2016, espresso a prezzi 2017.

Sezione II – Modalità di determinazione del valore parametrico delle immobilizzazioni nette ai fini del confronto VIR-RAB.

1. Determinazione del valore lordo parametrico ai fini del confronto con il VIR

Il valore lordo parametrico delle immobilizzazioni di località è ottenuto moltiplicando il valore lordo parametrico unitario di cui all'articolo 23, comma 1, della RTDG per i metri di rete.

Il valore relativo ai metri di rete da utilizzare a tale scopo è il medesimo considerato per il calcolo del valore parametrico unitario, considerando il perimetro dell'intera rete.

Il valore così ottenuto deve essere decurtato applicando un coefficiente pari a 0,75, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della RTDG.

Nel caso generale in cui le stazioni appaltanti dispongano della stratificazione del VRN con riferimento sia alla quota parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso, sia della restante quota parte di proprietà degli Enti locali concedenti o di società patrimoniali delle reti, si procede al calcolo del peso della quota soggetta a trasferimento a titolo oneroso, sulla base della seguente formula:

$$\mu_{oner} = \frac{VRN_{oner}}{VRN_{totale}}$$

dove:

VRN_{oner} è il valore di ricostruzione a nuovo relativo alla parte la cui proprietà è ceduta al gestore entrante, imputata nel riquadro *QL.10* della Piattaforma informatica, come somma dei valori relativi a “condotte”, “IDU” e “altro”;

VRN_{totale} è il valore di ricostruzione a nuovo relativo al Totale impianto, imputato nel riquadro *QL.10* della Piattaforma informatica.

Di seguito si farà riferimento al valore parametrico decurtato e moltiplicato per il coefficiente μ_{oner} come *valore lordo parametrico per il calcolo dello scostamento*.

Figura 4

CALCOLO DEL VALORE LORDO PARAMETRICO PER IL CALCOLO DELLO SCOSTAMENTO

$$\bar{Y}^{lordo} = 0,75 * \bar{Y}_{riv} * \text{METRI DI RETE} * \mu_{oner}$$

dove \bar{Y}_{riv} è il valore parametrico unitario dell'immobilizzato lordo per metro di rete, rivalutato all'anno $t-1$, con t anno di presentazione delle verifiche dello scostamento.

2. Determinazione del valore netto parametrico ai fini del confronto con il VIR

Nel caso generale in cui è disponibile la stratificazione del VRN al fine di determinare il valore parametrico netto delle immobilizzazioni occorre effettuare le operazioni di seguito illustrate.

In primo luogo, partendo dalla matrice che rappresenta la stratificazione per tipologia di cespite e per anno di entrata in esercizio del Valore di ricostruzione a nuovo (VRN), dividendo i singoli elementi di tale matrice per il VRN, si ottiene una matrice di pesi percentuali [ϕ] che esprime la stratificazione per tipologia di cespite e per anno di entrata in esercizio.

Tale matrice di pesi [ϕ] deve quindi essere moltiplicata per il *valore lordo parametrico per il calcolo dello scostamento* [\bar{Y}^{lordo}], così da ottenere una matrice, riportante per colonna le tipologie di cespite e per riga gli anni di entrata in esercizio, che rappresenta la stratificazione del *valore lordo parametrico per il calcolo dello scostamento*.

Al fine di ottenere una stratificazione del *valore netto parametrico per il calcolo dello scostamento* deve essere applicata la seguente formula ai singoli valori riportati nella matrice dei valori lordi parametrici, per il passaggio da valori lordi a valori netti:

$$\bar{Y}_{s,t}^{netto} = \bar{Y}_{s,t}^{lordo} \cdot (1 - FD_{s,t})$$

dove:

- $\bar{Y}_{s,t}^{lordo}$ è il *valore lordo parametrico per il calcolo dello scostamento*, per tipologia di cespite s e anno di entrata in esercizio t .
- $FD_{s,t}$ è il valore del fattore di degrado relativo agli incrementi patrimoniali, per tipologia di cespite s e anno di entrata in esercizio t , definito in applicazione delle regole della RTDG. Se la valutazione del VIR è riferita al 2016 si utilizzano i fattori di degrado riportati nella Tabella 1 dell'Allegato B alla presente determinazione; se la valutazione del VIR è riferita al 2017 si utilizzano i fattori di degrado riportati nella Tabella 2 dell'Allegato B alla presente determinazione.

Una volta calcolata la matrice dei *valori netti parametrici per il calcolo dello scostamento*, il valore dell'immobilizzato netto relativo al servizio di distribuzione (*IMN_DIS*) è pari alla somma per colonna dei valori riportati nella matrice con riferimento alle seguenti tipologie di cespite: terreni, fabbricati industriali, condotte stradali, impianti di derivazione (allacciamenti) e impianti principali e secondari.

Il valore dell'immobilizzato netto relativo al servizio di misura (*IMN_MIS*) è invece pari alla somma per colonna dei valori riportati nella matrice con riferimento alle seguenti tipologie di cespite: misuratori tradizionali (esclusi \leq G6), misuratori tradizionali \leq G6, misuratori elettronici e dispositivi *add-on*.

Sezione III – Aggiustamenti a partire dal valore parametrico determinato ai fini del confronto VIR-RAB per la stima dei valori tariffari.

Nei casi di valore delle immobilizzazioni disallineate rispetto alle medie di settore è opportuno che nel bando di gara siano fornite stime relative ai valori rivalutati delle immobilizzazioni nette, calcolati in coerenza con le regole tariffarie.

In particolare è opportuno che tali stime facciano riferimento al valore delle immobilizzazioni nette utilizzati per il calcolo delle tariffe dell'anno di presentazione del bando di gara all'Autorità. In coerenza con tale impostazione pertanto il valore rivalutato delle immobilizzazioni nette deve essere riferito alle consistenze dell'anno $t-1$ rispetto all'anno di presentazione del bando di gara all'Autorità.

Quindi qualora i valori di (IMN_DIS) e (IMN_MIS), determinati al precedente punto 2 della Sezione II siano riferiti all'anno $t-1$, non sono necessarie ulteriori elaborazioni, in quanto tali valori rappresentano la stima del valore delle immobilizzazioni nette calcolate in coerenza con le regole di calcolo delle tariffe dell'anno di presentazione del bando di gara all'Autorità.

Nel caso in cui invece i valori di (IMN_DIS) e (IMN_MIS), determinati al precedente punto 2 della Sezione II siano riferiti all'anno $t-2$, è necessario procedere all'aggiornamento dei predetti valori di (IMN_DIS) e (IMN_MIS).

A questo fine, nel caso in cui siano disponibili le consistenze fisiche al 31 dicembre dell'anno $t-1$, si può procedere a calcolare ex novo il valore lordo parametrico \bar{Y}^{lordo} sulla base di tali consistenze e di conseguenza determinare i valori netti secondo le modalità indicate nella Sezione II.

Nel caso in cui, invece non siano disponibili le consistenze fisiche al 31 dicembre dell'anno $t-1$ si aggiorna il valore del fondo di ammortamento, aggiungendo la quota di ammortamento riferita all'anno $t-1$. Questa operazione si sostanzia nell'applicazione della matrice $FD_{s,t}$ dei fattori di degrado riportati nella Tabella 2 dell'Allegato B alla presente determinazione riferita al 2017.